



Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordomuti Onlus

REGOLAMENTO GENERALE INTERNO

*Approvato dall'Assemblea Nazionale ENS nella seduta del 21 dicembre 2001
Modificato dall'Assemblea Nazionale nella seduta del 23-24 novembre 2002*

Sede Centrale
Roma - Via Gregorio VII n. 120

TITOLO I

DEL PATRIMONIO SOCIALE, DEI PROVENTI, DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 1 (Patrimonio dell'Ente)

Il patrimonio dell'Ente è amministrato dal Consiglio Direttivo e curato dalla Giunta Esecutiva.

Il Consiglio Direttivo reinveste i redditi derivanti da alienazioni immobiliari nell'acquisizione o manutenzione straordinaria di altri beni immobili, salvo un diverso impiego reso necessario da comprovati fatti o eventi straordinari e comunque sempre finalizzati al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente.

Art. 2 (Entrate)

Le entrate dell'Ente sono amministrate per la Sede Centrale dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta Esecutiva.

Per gli organi periferici: dai Consigli Regionali, dalle Giunte Esecutive Regionali, dai Consigli Provinciali e dalle Giunte Esecutive Provinciali.

Art. 3 (Rendiconti, Piani Finanziari e Bilanci)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Rendiconti annuali e bilanci consuntivi:

- a) i Consigli Provinciali devono approvare il rendiconto annuale e l'eventuale bilancio consuntivo entro il 28 febbraio dell'anno successivo (da trasmettere al Consiglio Regionale);
- b) i Consigli Regionali devono approvare il rendiconto annuale e l'eventuale Bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo (da trasmettere alla Sede Centrale);
- c) l'Assemblea Nazionale deve approvare il Bilancio consuntivo dell'Ente, proposto dal Consiglio Direttivo, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Piani finanziari e Bilanci preventivi:

- a) i Consigli Provinciali devono approvare il piano finanziario e l'eventuale bilancio preventivo entro il 30 settembre dell'anno precedente (da trasmettere al Consiglio Regionale);
- b) i Consigli Regionali devono approvare il piano finanziario e l'eventuale bilancio preventivo entro il 31 ottobre dell'anno precedente (da trasmettere alla Sede Centrale);

c) l'Assemblea Nazionale deve approvare il Bilancio preventivo dell'Ente, proposto dal Consiglio Direttivo, entro il 30 novembre dell'anno precedente.

Le Sezioni delle province autonome di Trento, Bolzano e della regione autonoma Valle d'Aosta approvano il rendiconto annuale, il piano finanziario e l'eventuale bilancio consuntivo e preventivo, entro i termini e con le modalità previste alle lettere b) del presente articolo.

Detti adempimenti debbono essere accompagnati da apposito atto deliberativo dell'organo competente, dal parere scritto ai sensi degli artt. 38 e 47 dello Statuto, dalla relazione morale e finanziaria del Presidente e, ove esistente, del Collegio dei Sindaci.

Art. 4

(Personale, collaboratori, consulenti e volontari)

L'ENS per il perseguimento dei fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, previa deliberazione del Consiglio competente.

In caso di particolare necessità e nei modi previsti dalla legge, l'ENS può avvalersi di:

1. personale dipendente;
2. lavoratori interinali;
3. collaboratori coordinati e continuativi;
4. collaboratori occasionali;
5. consulenti esterni;
6. volontari non associati, esclusivamente attraverso organizzazioni operanti nel settore del sociale;
7. obiettori di coscienza secondo le disposizioni di legge in materia.

L'assunzione del personale dipendente è deliberata dal Consiglio Direttivo e il relativo contratto deve essere sottoscritto dal rappresentante legale dell'ENS.

L'affidamento di incarichi a consulenti esterni e a collaboratori, sia coordinati e continuativi che occasionali, nonché l'utilizzo di lavoratori interinali, è deliberato dai rispettivi organi competenti (Consiglio Direttivo, Regionale e Provinciale), che se ne assumono per intero gli oneri economici, previdenziali e fiscali. I relativi contratti devono essere preventivamente autorizzati dalla Sede Centrale e sottoscritti dal rappresentante legale dell'ENS.

Tutti i contratti stipulati in nome e per conto dell'ENS in violazione del presente articolo non avranno efficacia vincolante per l'ENS e ne sarà personalmente responsabile, a tutti gli effetti di legge, anche patrimoniali, il soggetto che li ha sottoscritti.

TITOLO II

DEI SOCI E DEGLI ISCRITTI

Art. 5

(Soci: requisiti e modalità di iscrizione - tessere)

Soci effettivi

Per l'iscrizione all'ENS in qualità di socio effettivo, l'interessato deve presentare domanda in carta libera, su apposito modulo fornito dalla Sezione Provinciale, al Presidente Provinciale ENS competente per territorio, in cui dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, oltre le proprie generalità, la cittadinanza, la residenza, lo stato civile e di famiglia.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) n. 2 fotografie formato tessera;
- b) certificato rilasciato dalla Commissione Medica di cui all'art. 3 della legge 26 maggio 1970 n. 381 e successive modificazioni.

Soci aggregati

Per l'iscrizione all'ENS in qualità di socio aggregato, il legale rappresentante o tutore del minore sordo deve presentare domanda secondo le modalità di cui al comma precedente.

Casi particolari

Possono altresì presentare domanda d'iscrizione all'ENS in qualità di socio effettivo o aggregato coloro che:

- 1) siano stati colpiti da sordità superiore ai 60 db durante l'età evolutiva (fino al compimento del 12° anno di età);
- 2) siano stati colpiti da sordità pari o superiore ai 75 db dopo il compimento del dodicesimo anno di età, fatti comunque salvi gli effetti di legge.

Alla domanda deve essere allegato un esame audiometrico rilasciato da struttura sanitaria pubblica o convenzionata, attestante la gravità e la data di insorgenza della sordità.

Norme generali

La disciplina di cui al presente articolo vale anche per i cittadini italiani sordi residenti all'estero, per i cittadini stranieri sordi residenti in Italia e per i profughi.

L'ENS attua per i soci effettivi una disciplina uniforme del rapporto associativo e modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto, con esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del presente Regolamento, nonché per la nomina degli organi sociali.

L'ENS garantisce la libera eleggibilità dei propri organi, osservando il principio del voto singolo.

L'ENS adotta il principio della sovranità delle assemblee dei soci.

Ai soci effettivi ed aggregati è rilasciata la tessera sociale dalla Sezione competente, con l'indicazione della categoria di appartenenza.

Le tessere sociali dell'ENS sono fornite dalla Sede Centrale e debbono essere annualmente rinnovate o vidimate.

Art. 6

(Iscritti: requisiti e modalità di iscrizione - tessere)

Iscritti sostenitori

Sono iscritti sostenitori le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità e gli obiettivi dell'ENS, ne sostengono le iniziative con un contributo pari almeno al doppio della quota sociale.

Essi si distinguono in:

- 1) temporanei: coloro che versano all'ENS un contributo annuo non continuativo;
- 2) vitalizi: coloro che versano un contributo annuo per almeno cinque anni continuativi.

Iscritti aderenti

Sono iscritti aderenti le persone fisiche (parenti o affini di soci effettivi e aggregati, volontari, operatori, interpreti, ecc.) o giuridiche che condividono gli scopi dell'ENS.

Gli iscritti sostenitori ed aderenti presentano la domanda su un apposito modulo fornito dalle Sezioni Provinciali dell'ENS, le quali deliberano in merito nella seduta successiva alla data di ricezione della domanda.

Agli iscritti sostenitori temporanei e aderenti è rilasciata una tessera a cura della Sezione competente, con l'indicazione della categoria di appartenenza.

Le tessere sono fornite dalla Sede Centrale e debbono essere annualmente rinnovate o vidimate.

Agli iscritti sostenitori vitalizi è consegnato un diploma firmato dal Presidente Nazionale e dal Consiglio Direttivo, in occasione di manifestazioni sociali locali.

Iscritti onorari

Sono iscritti onorari le persone fisiche o giuridiche che hanno reso particolari e significativi servizi alla categoria dei sordi per un minimo di cinque anni o che hanno effettuato donazioni all'ENS.

Sulla loro ammissione ed iscrizione nell'albo onorifico delibera il Consiglio Direttivo della Sede Centrale motu proprio o su proposta del Consiglio Provinciale competente per territorio, il quale dovrà relazionare sulla figura del candidato e sui meriti debitamente attestati.

Il Consiglio Direttivo può deliberare motu proprio l'ammissione in qualità di iscritto onorario di dipendenti dell'ENS che abbiano reso particolari servizi all'Ente.

Agli iscritti onorari è consegnato un diploma, a firma del Presidente Nazionale e del Consiglio Direttivo, con medaglia d'oro, in occasione di manifestazioni sociali nazionali.

La qualificazione di iscritto onorario può essere attribuita anche "alla memoria".

Art. 7

(Sezione di iscrizione e trasferimenti)

I soci effettivi ed aggregati sono tenuti ad iscriversi alla Sezione nella cui circoscrizione hanno la residenza.

Il trasferimento di un socio da una ad altra Sezione è determinato dal cambio di residenza.

In tal caso, il socio deve presentare domanda di trasferimento alla Sezione di nuova residenza, allegando il certificato di residenza.

La Sezione presso la quale il socio si trasferisce, richiede immediatamente la trasmissione di tutti i documenti personali alla Sezione di origine, la quale, entro 20 giorni, contestualmente alla spedizione, comunica alla Sede Centrale l'avvenuta variazione di residenza.

Le Sezioni interessate al trasferimento informano i rispettivi Consigli Regionali.

Il trasferimento ha effetto dalla data di ricezione della documentazione presso la Sezione di nuova appartenenza.

Dette norme non sono vincolanti per gli iscritti sostenitori ed aderenti.

I sordi italiani residenti all'estero indicano la Sezione Provinciale presso la quale intendono essere iscritti.

Art. 8

(Iscrizione dei soci e benefici)

L'iscrizione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Provinciale nella seduta successiva alla data di ricezione della domanda. Detta delibera deve essere trasmessa al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale.

I documenti relativi all'iscrizione devono essere conservati dalla Sezione competente, che ne ha la responsabilità della custodia e della riservatezza.

Il Consiglio Provinciale comunica all'aspirante socio l'esito della domanda entro 10 giorni dalla data di deliberazione; nel caso in cui la domanda d'iscrizione venga respinta, la comunicazione deve essere inoltrata mediante raccomandata a.r.

Contro tale provvedimento è possibile ricorrere al Consiglio Regionale entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e sul ricorso decide in via definitiva la Giunta Esecutiva Regionale che provvede a comunicare l'esito al ricorrente ed alla Sezione competente per territorio.

Per le regioni nelle quali non è istituito il Consiglio Regionale, il ricorso deve essere inoltrato nei termini sopra indicati al Consiglio Direttivo, che decide in via definitiva.

Il socio aggregato al compimento della maggiore età diventa in via automatica socio effettivo e gli viene rilasciata la relativa tessera.

I soci effettivi e aggregati, gli iscritti aderenti e sostenitori godono dei benefici della organizzazione dell'ENS previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento. Per qualsiasi necessità associativa, assistenziale o di altro genere i soci e gli iscritti devono rivolgersi esclusivamente alla Sezione Provinciale di appartenenza.

Art. 9
(Perdita della qualità di socio)

La perdita della qualità di socio si verifica nei seguenti casi:

- 1) per decesso;
- 2) per recesso volontario;
- 3) per morosità protratta per tre anni;
- 4) per provvedimento di espulsione.

La perdita della qualità di socio, ad eccezione del caso di cui al punto 1., è deliberata dal Consiglio Provinciale e ne viene data tempestiva comunicazione all'interessato, al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale.

Art. 10
(Quote associative e morosità)

I soci sono tenuti a pagare entro l'ultimo giorno di febbraio di ogni anno la quota sociale alla Sezione di appartenenza, nella misura stabilita dall'Assemblea Nazionale. Per i sottoscrittori di delega valgono le modalità previste dall'apposita convenzione.

Decorso tale termine, il socio inadempiente è considerato moroso ed è sospeso dall'esercizio dei diritti associativi.

Il socio moroso può regolarizzare la propria posizione associativa pagando la quota dell'anno in corso, più una indennità di mora del 20%.

Il socio moroso può recuperare l'anzianità pregressa versando le quote sociali relative alle annualità scadute - fino a un limite massimo di tre anni - maggiorate del 40%.

Coloro che si iscrivono per la prima volta all'ENS dopo il mese di febbraio debbono versare esclusivamente l'intera quota relativa all'anno in corso.

Il socio che decade per morosità ultratriennale perde il diritto di recuperare l'anzianità e per riacquistare la qualità di socio, deve iscriversi ex novo con le modalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

In concomitanza delle Assemblee Provinciali, Regionali e del Congresso Nazionale il socio effettivo, per esercitare il diritto di voto, deve risultare in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

Ogni Sezione Provinciale ha l'obbligo di inviare trimestralmente al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale, entro il 10° giorno del mese successivo, l'elenco nominativo dei soci effettivi ed aggregati con allegata la documentazione comprovante il versamento della quota parte spettante alla Sede Centrale.

Per gli iscritti sostenitori e aderenti dovrà essere inviato ogni tre mesi esclusivamente l'elenco nominativo.

Art.11
(Doveri dei soci e provvedimenti disciplinari)

I soci dell'Ente sono tenuti:

- al rispetto e all'osservanza delle norme statutarie e regolamentari dell'ENS e delle altre norme associative;
- al rispetto ed alla lealtà nei confronti della istituzione, dei dirigenti, dei collaboratori, dei funzionari e degli altri soci dell'ENS;
- al rispetto dei principi di apartiticità dell'ENS astenendosi da azioni di propaganda politica nelle proprie sedi locali.

E' fatto divieto a chiunque di usare simboli e strumenti dell'ENS in occasione di partecipazione a competizioni elettorali politiche o amministrative.

Gli atti ed i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggior rigore se il socio è un dirigente.

I soci che ricoprono cariche elettive e/o sociali all'interno dell'ENS non possono, a pena di decadenza, far parte a qualsiasi titolo di altre associazioni, cooperative, organizzazioni federative ed enti che perseguano finalità uguali, simili o contrarie a quelle dell'ENS. La rinuncia all'incarico incompatibile deve avvenire entro cinque giorni dalla avvenuta elezione o nomina.

Non possono essere soci dell'ENS coloro che ricoprono cariche in altre associazioni, cooperative, organizzazioni federative ed enti che perseguano finalità uguali, simili o contrarie a quelle dell'ENS.

I soci che vengono meno all'osservanza dei doveri previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo scritto;
- b) censura;
- c) sospensione;
- d) espulsione.

Organo competente a determinare le sanzioni disciplinari per i soci è il Consiglio Provinciale.

Organo competente a deliberare le sanzioni disciplinari per i soci che rivestono cariche elettive e/o ricoprono incarichi presso la Sede Centrale, è il Consiglio Direttivo.

Organo competente a determinare provvedimenti di sfiducia per i membri del Consiglio Direttivo è l'Assemblea Nazionale.

Nei casi di condanna definitiva per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali penali, il Consiglio competente può dichiarare la incompatibilità dell'interessato con la condizione di socio o iscritto all'ENS, valutando a tal fine la gravità dei fatti imputati a suo carico e la condotta tenuta successivamente, alla luce dei principi e dei fini ispiratori dell'Ente indicati nello Statuto e nel presente Regolamento.

Art. 12 (Richiamo)

Il richiamo è un invito scritto ai soci che si siano comportati in modo irrispettoso o lesivo verso la Sezione, gli organi o altri soci, ad evitare comportamenti che provochino ulteriore turbativa alla vita interna della Sezione.

Il richiamo va ascritto a verbale alla prima riunione utile del Consiglio Provinciale competente per territorio.

Art. 13 (Censura)

La censura consiste in una nota scritta e motivata di biasimo e viene inflitta al socio che abbia commesso mancanze che danneggiano l'immagine dell'ENS, dei suoi organi o di altri soci o più azioni oltremodo irrispettose nei confronti degli organi dell'Ente. Viene anche inflitta al socio che nell'arco di un anno abbia subito tre richiami scritti.

Art. 14 (Sospensione)

La sospensione viene inflitta al socio:

- 1) che abbia commesso gravi infrazioni all'art. 11 del presente Regolamento;
- 2) che abbia subito nei due anni precedenti tre provvedimenti di censura.

La durata della sospensione non può essere inferiore a due mesi né superiore a diciotto mesi.

La sospensione comporta la perdita dei diritti associativi e il divieto di frequentare la sede sociale, Circoli ENS e le Rappresentanze intercomunali per tutta la durata del provvedimento.

In caso di particolare gravità e urgenza, il Presidente del Consiglio competente adotta il provvedimento della sospensione cautelativa, in attesa che il Consiglio stesso decida nel merito, in via definitiva, nel corso della prima riunione utile.

Art. 15
(Espulsione)

L'espulsione comporta la perdita totale dei diritti associativi e viene adottata nei confronti del socio:

- 1) che abbia subito tre provvedimenti di sospensione;
- 2) che con i propri atti e comportamenti abbia arrecato gravissimo danno morale o materiale all'ENS.

Art. 16
(Riammissione)

I soci espulsi possono essere riammessi dal Consiglio Provinciale che delibera in merito, una volta decorso il termine minimo di trentasei mesi dalla data di notifica del provvedimento disciplinare definitivo, previa presentazione di apposita domanda.

Qualora il socio espulso abbia presentato a suo tempo ricorso al Collegio dei Probiviri che lo ha respinto, la richiesta di riammissione deve essere preventivamente sottoposta al parere del Collegio medesimo.

Il socio riammesso non può recuperare l'anzianità di iscrizione all'ENS.

Art. 17
(Istruttoria)

Prima di deliberare sui provvedimenti di censura, sospensione e di espulsione, il Consiglio competente deve contestare per iscritto a mezzo raccomandata a.r. al socio le infrazioni commesse e dargli la possibilità di produrre gli eventuali elementi a sua discolta entro 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

A tal fine l'organo competente comunica all'interessato il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio che dovrà deliberare sul provvedimento disciplinare, comunicando a mezzo telegramma, almeno 5 giorni prima della data di convocazione del Consiglio, che gli è data facoltà di comparire di persona o di far pervenire ulteriori approfondimenti e memorie scritte.

I provvedimenti riguardanti i soci che rivestono cariche elettive e/o ricoprono incarichi presso la Sede Centrale seguono la procedura di cui sopra.

Conclusa l'istruttoria, il Consiglio competente delibera immediatamente i provvedimenti da assumere.

In caso di espulsione il Consiglio competente può adottare la sospensione cautelativa fino alla decisione in via definitiva del ricorso da parte del Collegio dei Probiviri oppure fino alla scadenza del termine di presentazione del ricorso stesso.

La decisione dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata a.r. al socio contro cui si procede entro i 15 giorni successivi, informandolo altresì della possibilità di presentare ricorso ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento.

Art. 18
(Ricorsi)

Contro le decisioni dell'organo competente che ha adottato il provvedimento disciplinare, con esclusione del richiamo scritto, il socio può presentare ricorso entro i 30 giorni successivi alla notifica, a mezzo lettera raccomandata a.r. al Collegio dei Probiviri, inviandone copia alla Sezione Provinciale, al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale.

Il Consiglio competente, una volta ricevuta copia del ricorso, è tenuto a trasmettere al Collegio dei Probiviri, presso la Sede Centrale dell'ENS, una copia degli atti e di tutta la documentazione inerente al provvedimento, unitamente ad una relazione scritta.

TITOLO III

DEGLI ORGANI SOCIALI E DELLE CARICHE ELETTIVE

Art. 19 **(Requisiti per le candidature)**

- Possono candidarsi alle cariche sociali dell'ENS i soci effettivi che:
- a) sono in possesso del certificato di sordomutismo ai sensi della L. 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni;
 - b) hanno assolto l'obbligo scolastico;
 - c) nell'ultimo triennio maturato, hanno versato la quota sociale anno per anno, entro i termini di scadenza (ai fini del computo dell'anzianità di iscrizione vale anche il periodo di tesseramento in qualità di socio aggregato);
 - d) sono in godimento dei diritti politici;
 - e) non sono stati colpiti negli ultimi tre anni dalla sanzione disciplinare della censura o della sospensione;
 - f) sono stati riammessi all'ENS da almeno tre anni a seguito di provvedimento di espulsione;
 - g) non hanno avuto rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione e/o di consulenza con l'ENS nei sei mesi precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea;
 - h) non hanno rapporti di parentela, affinità o coniugio con i membri del Collegio Centrale dei Sindaci.

Per la carica di Presidente Nazionale e Consigliere Direttivo, l'aspirante dovrà aver svolto almeno per otto anni incarichi dirigenziali elettivi in seno ai Consigli Regionali (Presidente) e alle Sezioni Provinciali, o per quattro anni in seno al Consiglio Direttivo se eletto nella vigenza della disciplina precedente.

Per la carica di Presidente Regionale, gli aspiranti dovranno aver ricoperto almeno per quattro anni cariche elettive in seno alle Sezioni Provinciali.

L'elezione dei soci alle cariche regionali e provinciali deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo con apposito atto deliberativo.

Sono incompatibili i rapporti di parentela, affinità o coniugio fra i componenti di uno stesso organo, fatta eccezione per il Congresso, l'Assemblea Nazionale e Regionale.

Art. 20 **(Votazioni)**

Sia per l'elezione di competenza del Congresso Nazionale che per quelle di competenza dell'Assemblea Regionale e Provinciale, le liste dei candidati sono stampate in ordine alfabetico.

L'elettore non può esprimere preferenze diverse da quelle indicate nelle liste dei candidati e la votazione avviene per scrutinio segreto.

Se entro il termine previsto per la presentazione delle candidature non viene raggiunto il numero minimo di candidati necessario per la composizione dell'organo, si procede comunque allo svolgimento della relativa assemblea per trattare gli argomenti previsti dall'ordine del giorno, ad eccezione della votazione.

In tal caso, in sostituzione dell'organo uscente il Consiglio Direttivo, entro il termine di 30 giorni, provvede alla nomina di un commissario straordinario.

Per l'elezione del Presidente Nazionale dell'ENS è prescritta la metà più uno dei voti validamente espressi. Qualora nei primi due scrutini nessun

candidato ottenga tale maggioranza, si procederà immediatamente ad una terza votazione di ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti al secondo scrutinio.

Eccezion fatta per la carica di Presidente Nazionale, sono dichiarati eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; a parità di voti, i più anziani di iscrizione all'ENS e, a parità di iscrizione all'ENS, i più anziani di età.

Art. 21

(Incompatibilità e cumulo delle cariche sociali)

Il candidato che risulta eletto a più cariche elettive, deve procedere all'opzione per una delle due cariche entro 5 giorni dall'avvenuta proclamazione in Assemblea.

Non è ammesso il cumulo delle cariche in seno agli organi dell'ENS, sia a livello provinciale, regionale e nazionale, ad eccezione dei seguenti casi che risultano compatibili di diritto:

- Presidente Provinciale e membro del Consiglio Regionale;
- Presidente Regionale e membro dell'Assemblea Nazionale.

I Presidenti delle Sezioni Provinciali ENS di Trento, Bolzano e Aosta sono di diritto membri dell'Assemblea Nazionale.

Art. 22

(Segreto d'ufficio)

I titolari degli organi monocratici ed i componenti degli organi collegiali sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio e delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei dati personali.

In caso di violazione si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 23

(Spese delle cariche sociali)

I membri del Consiglio Direttivo, Regionale e Provinciale, nonché i membri del Collegio dei Sindaci, hanno diritto al rimborso delle spese vive incontrate nello svolgimento del loro mandato, ad una indennità di carica e ad un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dei rispettivi organi.

I membri dell'Assemblea Nazionale e del Collegio dei Probiviri, hanno diritto al rimborso delle spese incontrate nello svolgimento del loro mandato e ad un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dei rispettivi organi.

Il Delegato Provinciale, in occasione delle riunioni del Consiglio della propria Sezione, ha diritto al rimborso delle spese vive e ad un gettone di presenza.

L'entità massima delle indennità e dei gettoni è determinata, entro i limiti di legge, dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea Nazionale.

Le indennità non sono cumulabili tra di loro.

Le spese di funzionamento degli organi dell'ENS sono esclusivamente a carico delle singole strutture presso cui operano.

TITOLO IV DEL CONGRESSO

Art. 24

(Convocazione)

Il Presidente comunica la data, la sede e l'ordine del giorno del Congresso con lettera raccomandata a.r. ai Consiglieri Direttivi, ai Consigli Regionali e alle Sezioni Provinciali.

I componenti del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale non possono partecipare al voto quando si tratti di argomenti inerenti la loro gestione.

Possono partecipare al Congresso, in qualità di osservatori, i soci e gli iscritti appartenenti alle categorie di cui all'art. 9 dello Statuto.

E' facoltà del Presidente Nazionale, di concerto con il Consiglio Direttivo invitare al Congresso alte personalità ed esperti del mondo della disabilità, nonché rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni politiche e sindacali.

E' altresì facoltà del Presidente del Congresso invitare tali personalità a prendere la parola.

Art. 25
(Candidature)

Le candidature per l'elezione del Presidente Nazionale e del Consiglio Direttivo devono pervenire mediante raccomandata a.r., nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di apertura del Congresso, alla Sede Centrale ENS che ne cura la raccolta.

Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte.

Una Commissione, nominata dal Consiglio Direttivo e composta dal Segretario Nazionale, un funzionario dell'ENS ed un professionista iscritto all'ordine degli avvocati, provvede alla verifica dell'esistenza dei requisiti di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

La Commissione, ultimati i lavori, consegna al Consiglio Direttivo la lista definitiva dei candidati, che viene tempestivamente comunicata dagli uffici della Sede Centrale ai Consigli Regionali e alle Sezioni Provinciali.

Art. 26
(Delegato Provinciale)

I Delegati eletti nelle Assemblee Provinciali, in caso di impedimento o di espressa rinuncia per qualsiasi ragione, verificatasi almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori congressuali, vengono sostituiti seguendo l'ordine delle votazioni riportate nelle Assemblee stesse.

Detta sostituzione, per avere efficacia, deve pervenire alla Sede Centrale almeno 15 giorni prima della data di apertura del Congresso.

Ogni Sezione Provinciale ha diritto a un delegato a prescindere dal numero dei soci.

Qualora la Sezione Provinciale sia commissariata, il Delegato eletto nell'ultima Assemblea ha diritto a partecipare al Congresso anche decorso il quadriennio.

Art. 27
(Apertura dei lavori congressuali e compiti del collegio di presidenza)

Il Presidente Nazionale apre i lavori congressuali proponendo al Congresso la nomina del Presidente del Collegio di Presidenza, che deve avere il palese consenso del Congresso stesso.

Il Presidente del Collegio ha i seguenti compiti:

- 1) propone al Congresso i nominativi dei membri del collegio di Presidenza per l'approvazione;
- 2) costituisce le Commissioni di cui all'art. 15 dello Statuto;
- 3) dirige i lavori congressuali secondo l'ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione;
- 4) dirime eventuali controversie congressuali;
- 5) si avvale dei questori per garantire l'ordine nel corso del Congresso disponendo, se necessario, l'allontanamento di coloro che provochino turbativa o azioni di boicottaggio o gravi infrazioni;
- 6) fa redigere dal segretario, in duplice copia, il verbale dei lavori congressuali che viene sottoscritto in ogni copia dal Collegio di Presidenza;
- 7) al termine dei lavori della Commissione di verifica proclama gli eletti.

Il Collegio di Presidenza è costituito da soci effettivi non candidati e non possono farne parte i membri dell'Assemblea Nazionale.

Il Segretario Nazionale dell'ENS è il segretario generale del Congresso, coadiuvato per l'espletamento dei compiti da almeno tre dipendenti della Sede Centrale.

Qualora non fosse possibile il regolare svolgimento o proseguimento dei lavori congressuali, il Presidente del Collegio, udito il collegio stesso, ha facoltà di sospendere i lavori e di riprenderli non appena possibile.

Art. 28

(Commissioni congressuali)

Le commissioni congressuali sono composte da tre o cinque membri ed hanno i seguenti compiti:

- 1) la commissione di verifica dei poteri accerta le condizioni di eleggibilità degli eletti immediatamente dopo l'espletamento delle operazioni di voto;
- 2) la commissione elettorale verifica la regolarità delle schede, degli stampati e in genere degli atti attinenti alle votazioni;
- 3) la commissione per le modifiche allo Statuto sociale cura le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- 4) la commissione per le mozioni e gli ordini del giorno predispone i documenti attinenti alle problematiche della categoria da sottoporre all'approvazione del Congresso.

TITOLO V

DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 29

(Convocazione e competenze)

L'Assemblea Nazionale viene convocata dal Presidente Nazionale.

I membri dell'Assemblea Nazionale che a norma dell'art. 22 lettera p) dello Statuto, vengono incaricati dal Consiglio Direttivo di eseguire ispezioni e/o verifiche tecnico-amministrative presso i Consigli Regionali e le Sezioni Provinciali, devono redigere apposito rapporto da inviare al Presidente Nazionale entro quindici giorni dall'avvenuta visita.

I membri dell'Assemblea Nazionale possono essere incaricati dal Presidente Nazionale a presenziare alle Assemblee Regionali e Provinciali in rappresentanza della Sede Centrale.

TITOLO VI

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 30

(Convocazione)

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente per ragioni d'urgenza con preavviso telegrafico di almeno ventiquattro ore.

Art. 31

(Sostituzione dei componenti)

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli stessi sono sostituiti dai primi dei non eletti al Congresso che restano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.

Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene tempestivamente convocato il Congresso straordinario per l'elezione dei Consiglieri mancanti.

Non si da luogo a tale convocazione qualora entro sei mesi cada la convocazione ordinaria del Congresso.

TITOLO VII DEL PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 32 (Presidente Nazionale)

Nelle riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, il Presidente è investito del potere discrezionale per assicurare l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti e per mantenere l'ordine e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni con facoltà, se necessario, di sospendere e di sciogliere le adunanze facendone redigere processo verbale.

Il Presidente Nazionale può partecipare personalmente o delegando un componente del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea Nazionale alle riunioni degli organi periferici dell'Ente.

Art. 33 (Incapacità o vacanza)

L'incapacità e/o la vacanza del Presidente Nazionale, previste dall'art. 24 - 4° comma dello Statuto, devono essere tali da impedirgli l'esercizio delle funzioni in modo grave e permanente.

Il Vice Presidente, entro 90 giorni dalla deliberazione unanime del Consiglio Direttivo che accerta l'incapacità e/o la vacanza, convoca l'Assemblea Nazionale che provvede, con il voto favorevole di tre quarti dei suoi membri, alla sostituzione temporanea del Presidente Nazionale, sulla base della sussistenza di oggettivi riscontri debitamente documentati.

Il Presidente subentrato resta in carica fino alla data di svolgimento del Congresso Nazionale, da tenersi comunque entro dodici mesi dalla delibera di nomina.

TITOLO VIII DEL SEGRETARIO NAZIONALE

Art. 34 (Segretario Nazionale)

Il Consiglio Direttivo con apposito atto deliberativo determina il compenso del Segretario Nazionale.

TITOLO IX DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 35 (Composizione, competenze, convocazione e revoca)

Il Collegio dei Probiviri elegge tra i suoi membri il Presidente. In assenza del Presidente le riunioni sono presiedute dal membro effettivo più anziano di nomina. In caso di parità di nomina dal più anziano di iscrizione all'ENS o, in caso di uguale anzianità di iscrizione, dal più anziano di età.

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal suo Presidente per mezzo di comunicazione scritta con ordine del giorno almeno 10 giorni prima della riunione secondo le necessità e dopo aver sentito il Presidente Nazionale ENS il quale provvede alla preparazione delle pratiche da esaminare.

I componenti supplenti vengono convocati e partecipano a tutte le sedute del Collegio; possono intervenire e votare soltanto in assenza dei membri effettivi.

L'adunanza è valida soltanto se sono presenti tre dei cinque componenti il Collegio.

Il Collegio si riunisce in prima convocazione nel giorno e nell'ora stabilita; la seconda convocazione può avvenire lo stesso giorno.

In caso di decadenza, revoca, rinuncia o vacanza comunque determinata, l'Assemblea Nazionale procede con urgenza alle necessarie integrazioni.

I Proviviri non possono essere revocati se non per giusta causa.

Per l'assolvimento dei propri compiti il Collegio dei Proviviri si avvale della collaborazione del personale dell'ENS e può essere coadiuvato da un esperto legale.

Esso ha il compito di decidere, in via definitiva e insindacabile, sui ricorsi dei soci e dei dirigenti avverso i provvedimenti disciplinari di censura, sospensione ed espulsione.

Qualora dovessero rendersi necessari elementi integrativi di giudizio, il Collegio può richiedere l'acquisizione di ulteriori documenti e disporre eventuali audizioni degli interessati.

E' facoltà del Collegio valutare nel merito il provvedimento, modificandone la natura e la durata.

Il Presidente del Collegio deve far pervenire tempestivamente al Presidente Nazionale dell'ENS le decisioni adottate dal Collegio medesimo.

Il Presidente Nazionale dell'ENS provvede a darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, agli interessati, alla Sezione Provinciale e al Consiglio Regionale competenti per territorio e informare alla prima riunione, il Consiglio Direttivo.

Le decisioni del Collegio hanno esecuzione immediata.

TITOLO X

DEL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI

Art. 36

(Composizione, competenze, decadenza e revoca)

I membri del Collegio Centrale dei Sindaci:

- devono essere obbligatoriamente iscritti all'Albo professionale dei revisori;
- non possono essere dipendenti, collaboratori o consulenti retribuiti dell'ENS, pena la decadenza dall'incarico;
- non possono avere rapporti di parentela, affinità o coniugio con i dirigenti o dipendenti dell'Ente e con i soci che rivestono cariche elettive.

I Sindaci non possono essere revocati se non per giusta causa.

In caso di decadenza, revoca, rinuncia o vacanza comunque determinata, l'Assemblea Nazionale procede con urgenza alle necessarie integrazioni.

I componenti il Collegio rispondono personalmente delle dichiarazioni e dei controlli effettuati nello svolgimento del proprio mandato secondo le leggi vigenti in materia.

TITOLO XI

DEL SERVIZIO DI CASSA

Art. 37

(Cassiere)

Per motivate ragioni e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, i Consigli Regionali e le Sezioni Provinciali possono, per la custodia dei fondi, per l'esecuzione dei mandati e delle riscossioni, avvalersi di istituto di credito diverso dal Cassiere nominato ai sensi degli artt. 22 lettera f) e 28 dello Statuto.

TITOLO XII

DEGLI ORGANI REGIONALI

Art. 38

(Consiglio Regionale: convocazione e competenze)

Il Consiglio Regionale presta la sua leale collaborazione per la realizzazione delle iniziative promosse dalla Sede Centrale.

Il Consiglio Regionale si riunisce ordinariamente due volte l'anno, straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

Della convocazione deve essere data comunicazione scritta alla Sede Centrale.

Il Presidente Regionale, coadiuvato dal Consigliere Delegato, redige la relazione morale e finanziaria che accompagna il piano finanziario e l'eventuale bilancio preventivo, il rendiconto annuale e l'eventuale bilancio consuntivo.

I membri del Consiglio Regionale in caso di assenza o di impedimento non possono essere sostituiti dai rispettivi Vice Presidenti, i quali possono partecipare alle riunioni a solo titolo informativo.

In caso di sede commissariata, il Commissario straordinario, entra di diritto nel Consiglio Regionale, limitatamente al periodo dell'incarico conferitogli dalla Sede Centrale e non oltre la nomina del nuovo Presidente.

Se il Presidente Regionale risiede in città diversa da quella in cui ha sede il Consiglio Regionale, può avvalersi dell'ufficio della Sezione Provinciale di residenza quale sede distaccata del Consiglio medesimo.

Art. 39

(Consigliere Delegato)

Il Consiglio Regionale delibera il compenso per il Consigliere Delegato e questi non può avere alcun rapporto di collaborazione a qualsiasi titolo con le sedi provinciali di pertinenza del Consiglio Regionale in cui opera.

Il Consigliere Delegato non può far parte a qualsiasi titolo di altre associazioni, cooperative, organizzazioni federative ed enti che perseguano finalità uguali, simili o contrarie a quelle dell'ENS. E' tenuto all'osservanza delle normative di cui all'art. 11 del presente Regolamento e in caso di mancato rispetto dei doveri ed obblighi e/o di abuso di potere può essere destituito dall'incarico con atto deliberativo del Consiglio Regionale da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo dell'Ente.

Art. 40

(Assemblea Regionale: convocazione)

Il Presidente Regionale convoca l'assemblea Regionale con lettera raccomandata, da spedirsi alle Sezioni Provinciali quarantacinque giorni prima e comunque entro e non oltre i venti giorni che precedono la data di svolgimento dell'assemblea.

L'avviso di convocazione deve essere affisso nella bacheca sociale delle Sezioni Provinciali della regione.

Della convocazione deve essere data comunicazione alla Sede Centrale.

Il Presidente Regionale uscente, membro a pieno titolo dell'Assemblea Regionale ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, partecipa al voto per l'elezione del nuovo Presidente Regionale.

Art. 41

(Assemblea Regionale: candidature)

Le candidature devono essere presentate mediante raccomandata a.r. alla Sezione di appartenenza che, previa verifica dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 19 del presente Regolamento, provvede ad inoltrarle al Consiglio Regionale non oltre i dieci giorni che precedono la data fissata per l'assemblea.

Il Presidente Regionale uscente, coadiuvato dal Consigliere Delegato, redige apposita lista delle candidature, che deve essere affissa nella bacheca regionale e pervenire entro cinque giorni a tutte le Sezioni ENS della Regione.

Art. 42

(Assemblea Regionale: Collegio di Presidenza)

L'Assemblea, su proposta del Presidente Regionale uscente, provvede alla costituzione di un collegio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente, tre scrutatori e da tre a sette questori, tutti scelti fra i soci effettivi che non siano candidati.

I componenti del Collegio vengono nominati a maggioranza con voto palese dell'Assemblea.

Il collegio di presidenza dell'Assemblea:

- 1) sceglie il segretario dell'Assemblea, il quale redige e sottoscrive in duplice copia il verbale dei lavori assembleari, una copia per il Consiglio Regionale e l'altra per la Sede Centrale;
- 2) dirige i lavori assembleari secondo l'ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione;
- 3) vigila sul buon andamento delle operazioni elettorali disponendo, se necessario, per il tramite dei questori, l'allontanamento di coloro che la disturbassero;
- 4) dirime eventuali controversie assembleari;
- 5) proclama gli eletti.

L'Assemblea può essere sospesa per gravi motivi dal suo Presidente e rinviata a data da destinarsi.

Art. 43

(Assemblea Regionale: adempimenti del Presidente)

Il Presidente uscente, entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca il nuovo Consiglio Regionale per la verifica delle condizioni di eleggibilità ed il passaggio di consegne con il Presidente neoeletto.

Su proposta di quest'ultimo, il Consiglio Regionale istituisce la giunta esecutiva, nominando il Vice Presidente e il Consigliere Delegato.

TITOLO XIII

DEGLI ORGANI PROVINCIALI

Art. 44

(Sezione Provinciale)

La Sezione Provinciale presta la sua leale collaborazione per la realizzazione delle iniziative promosse dalla Sede Centrale e dal Consiglio Regionale.

Qualora nella Sezione il numero dei soci ed iscritti diventi inferiore a 50, per dimissioni o altra causa, o vengano a mancare le condizioni di carattere organizzativo o finanziario che escludano la possibilità di un normale funzionamento o di gestione autonoma, il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consiglio Regionale competente, può provvedere alla soppressione della Sezione, determinando le modalità di assegnazione dei soci ad essa iscritti alle Sezioni Provinciali limitrofe più idonee ad accoglierli nella propria organizzazione.

Art. 45

(Iniziativa della Sezione Provinciale)

Le modalità di costituzione e di gestione delle attività previste dall'art. 39 comma 6 dello Statuto, sono disciplinate da specifiche norme e disposizioni interne, deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 46
(Assemblea Provinciale: convocazione)

La convocazione dell'Assemblea Provinciale è deliberata dal Consiglio Provinciale 45 giorni prima della data fissata per lo svolgimento. In occasione della medesima riunione il Consiglio Provinciale, sulla scorta del registro dei soci effettivi, provvede alla compilazione di un elenco - in ordine alfabetico - di coloro che si trovano nelle condizioni di poter validamente partecipare all'Assemblea.

Sono esclusi dall'elenco i soci effettivi:

- 1) che non risultino iscritti nella circoscrizione della Sezione almeno due mesi prima della data fissata per l'Assemblea Provinciale;
- 2) che non abbiano effettuato il versamento della quota annuale entro i termini previsti dall'art. 10 del presente Regolamento;
- 3) che non risultino in possesso dei diritti associativi a seguito del provvedimento disciplinare della sospensione di cui all'art. 14 del Regolamento.

Il Presidente Provinciale, nel diramare gli avvisi di convocazione, è vincolato all'elenco deliberato dal Consiglio.

L'Assemblea Provinciale deve tenersi, di norma, nel secondo semestre dell'anno solare, ai fini della regolarità delle iscrizioni dei soci effettivi, salvo casi particolari autorizzati e disciplinati dal Consiglio Direttivo che ne dà comunicazione anche al Consiglio Regionale competente.

L'avviso di convocazione deve essere affisso nell'albo sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 47
(Assemblea Provinciale: candidature)

Il Consiglio Provinciale cura la raccolta delle candidature che devono essere presentate dai soci mediante raccomandata a.r. entro i dieci giorni che precedono la data fissata per l'Assemblea.

Verificati i requisiti di cui all'art. 19 del presente Regolamento, il Consiglio Provinciale procede alla compilazione delle liste dei candidati, che devono essere affisse nella bacheca sezionale nei cinque giorni precedenti l'Assemblea.

Il socio può candidarsi contemporaneamente alla carica di Consigliere e a quella di Delegato Provinciale.

Art. 48
(Assemblea Provinciale: Collegio di Presidenza)

L'Assemblea, su proposta del Presidente Provinciale uscente, provvede alla costituzione di un collegio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente, tre scrutatori e da tre a sette questori, tutti scelti fra i soci effettivi che non siano candidati.

I componenti del Collegio vengono nominati a maggioranza con voto palese dell'Assemblea.

Il collegio di presidenza dell'Assemblea:

- 1) sceglie il segretario dell'Assemblea, il quale redige e sottoscrive in triplice copia il verbale dei lavori assembleari, una copia per la Sezione Provinciale, una per il Consiglio Regionale e l'altra per la Sede Centrale;
- 2) dirige i lavori assembleari secondo l'ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione;
- 3) vigila sul buon andamento delle operazioni elettorali disponendo, se necessario, per il tramite dei questori, l'allontanamento di coloro che la disturbassero;
- 4) dirime eventuali controversie assembleari;
- 5) proclama gli eletti.

L'Assemblea può essere sospesa per gravi motivi dal suo Presidente e rinviata a data da destinarsi.

Art. 49

(Costituzione del Consiglio e della Giunta Esecutiva Provinciale)

Il Presidente uscente, entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti convoca il nuovo Consiglio Provinciale, senza prenderne parte, per la verifica delle condizioni di eleggibilità e per prendere atto dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

Il Consiglio subentrante procede poi all'elezione, mediante scrutinio segreto, del nuovo Presidente Provinciale e, su proposta di quest'ultimo, nomina il Vice Presidente.

Il Consiglio procede quindi alla individuazione ed alla nomina del Consigliere Anziano, che dovrà essere di norma colui che avrà rivestito per il maggior numero di anni cariche elettive in seno alla Sezione o, in caso di parità, il più anziano di iscrizione all'ENS o, in caso di uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

Successivamente, su proposta del Presidente neo eletto, il Consiglio procede alla scelta e alla nomina del Consigliere Udente e, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, costituisce la Giunta Esecutiva Provinciale.

Entro 10 giorni dall'insediamento del Consiglio, il Presidente subentrante e quello uscente procedono al passaggio delle consegne.

Art. 50

(Consiglio Provinciale: convocazione)

Il Consiglio Provinciale è convocato per iscritto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Della convocazione deve essere data comunicazione scritta al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale.

Se la riunione è richiesta a maggioranza dal Consiglio Provinciale, dovranno essere indicati nella richiesta di convocazione i punti da iscrivere all'ordine del giorno.

Tale richiesta dovrà pervenire, almeno 5 giorni prima della riunione, al Presidente Provinciale che dovrà dare comunicazione ai Consiglieri degli ultimi argomenti.

Il Presidente Provinciale è tenuto ad invitare alle riunioni del Consiglio Provinciale i responsabili delle Rappresentanze intercomunali o locali della Sezione quando sono previsti all'ordine del giorno argomenti riguardanti le Rappresentanze stesse, nonché comunicazioni su questioni di carattere nazionale inerenti l'Associazione, senza diritto di voto.

Il Presidente Provinciale invita alle riunioni i Delegati al Congresso che possono esprimere pareri, osservazioni che vanno messe a verbale, senza diritto di voto.

Art. 51

(Consiglio Provinciale: compiti)

Per l'assolvimento dei propri compiti, il Consiglio può avvalersi, oltre che dei suoi membri, della collaborazione di soci nominati con apposita deliberazione.

Art. 52

(Consiglio Provinciale: impossibilità di funzionamento)

Qualora nel Consiglio si sia dimessa simultaneamente la maggioranza dei suoi membri o, comunque, per qualsiasi ragione il Consiglio venga a trovarsi nell'impossibilità di funzionare, il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consiglio Regionale, provvede a nominare un Commissario straordinario.

Art. 53

(Presidente Provinciale)

In caso di incapacità o di vacanza comunque determinata, il Consiglio Provinciale provvede a nominare al suo interno il nuovo Presidente, ai sensi dell'art. 43 lettera a) dello Statuto, entro il termine di 180 giorni.

Art. 54
(Consigliere Udente)

Il Consigliere Udente non può far parte a qualsiasi titolo di altre associazioni, cooperative, organizzazioni federative ed enti che perseguano finalità uguali, simili o contrarie a quelle dell'ENS.

Egli ha il compito di coadiuvare il Presidente nelle sue funzioni e funge da segretario nelle sedute consiliari.

E' tenuto all'osservanza delle norme di cui all'art. 11 - 1° comma del presente Regolamento e in caso di mancato rispetto dei doveri ed obblighi e/o di abuso di potere può essere destituito dall'incarico con atto deliberativo del Consiglio Provinciale.

TITOLO XIV
DELLE RAPPRESENTANZE INTERCOMUNALI O LOCALI

Art. 55
(Rappresentanza intercomunale o locale)

La Rappresentanza intercomunale (tra comuni limitrofi) o locale (un solo Comune) è istituita dal Consiglio Regionale con apposita deliberazione e previa ratifica del Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio Provinciale.

Le condizioni per l'istituzione della rappresentanza sono:

- 1) almeno 50 tra soci e iscritti di cui almeno 25 residenti nel comune che ne ospita la sede;
- 2) almeno due terzi siano soci effettivi e/o aggregati;
- 3) sussistano i presupposti di autonomia finanziaria.

Le rappresentanze intercomunali o locali sono gestite da un rappresentante o da un collegio di tre o cinque membri, entrambi nominati dal Consiglio Provinciale, se il numero complessivo di soci e iscritti non supera le 75 unità, obbligatoriamente da un collegio se il numero è superiore.

La carica è gratuita, fatti salvi i rimborsi delle spese logistiche effettivamente sostenute e comprovate da documenti allegati alla richiesta di rimborso.

Il rappresentante e la rappresentanza collegiale possono essere coadiuvati da persone udenti iscritte all'ENS.

Il rappresentante o la rappresentanza rimangono in carica quanto il Consiglio Provinciale e possono essere riconfermati con delibera del nuovo Consiglio Provinciale. Per comprovati motivi possono essere rimossi dalla carica a giudizio del Consiglio Provinciale.

La Rappresentanza intercomunale o locale può essere sciolta qualora vengano a cessare le condizioni di carattere organizzativo o finanziario che ne hanno determinato la costituzione.

La decisione viene adottata dal Consiglio Regionale e ratificata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio Provinciale.

Il patrimonio mobiliare e i mezzi di esercizio della Rappresentanza intercomunale o locale sono di proprietà dell'ENS.

La Rappresentanza Intercomunale o locale è tenuta ad inviare, almeno una volta all'anno, la rendicontazione contabile alla Sezione Provinciale di competenza.

TITOLO XV

NORME GENERALI

Art. 56

(Adesioni ad organizzazioni sociali)

Previa deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Ente Nazionale Sordomuti può aderire ad organismi di studio e ad organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale per il conseguimento dei propri fini sociali, contribuendo alle relative spese.

I Consigli Regionali che intendono aderire a tali organismi strutturati a livello regionale o interregionale debbono ottenere la preventiva autorizzazione della Sede Centrale.

Le Sezioni Provinciali che intendono aderire a tali organismi strutturati a livello provinciale debbono ottenere la preventiva autorizzazione del rispettivo Consiglio Regionale.

Art. 57

(Adunanze)

Il Congresso, l'Assemblea Nazionale, l'Assemblea Regionale e l'Assemblea Provinciale possono essere svolte anche in adunanze Pubbliche.

Detta facoltà è lasciata ai singoli organi che curano la convocazione delle rispettive riunioni con l'obbligo di comunicare l'eventuale opzione direttamente sull'avviso di convocazione assieme all'ordine del giorno.

Art. 58

(Ordine del giorno)

L'organo competente non può deliberare che sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli che saranno eventualmente inseriti con le modalità descritte dallo Statuto.

È facoltà del Presidente Nazionale inserire specifici ordini del giorno nelle Assemblee Regionali e Provinciali.

Gli avvisi di convocazione delle riunioni di tutti gli organi devono contenere obbligatoriamente l'ordine del giorno.

Art. 59

(Attività amministrativa e documenti)

Il controllo sull'attività amministrativa e sulle principali attività istituzionali di ogni organo ENS, spetta alla struttura gerarchicamente pertinente per tale attività, così come riportato:

- Sezione Provinciale (Rappresentanze intercomunali e locali - Circoli culturali e ricreativi - dipartimenti - commissioni e comitati provinciali)
- Consigli Regionali (Sezioni Provinciali pertinenti per territorio - dipartimenti - commissioni e comitati regionali)
- Sede Centrale (Consigli Regionali - dipartimenti - settori di studio - commissioni e comitati nazionali)

Sono obbligatori per ogni organo ENS:

- 1) i libri sociali, del protocollo e contabili a norma di legge e di statuto;
- 2) la cura e la conservazione dei documenti contabili e della corrispondenza per un periodo non inferiore ai 10 anni;
- 3) la tutela e la conservazione permanente dei documenti di rilevanza storica.

Tutti gli atti deliberativi, prima della loro esecuzione, devono essere trasmessi obbligatoriamente all'organo gerarchicamente superiore e alla Sede Centrale entro 15 giorni dall'avvenuta riunione.

Qualora i verbali e le delibere non venissero inviati entro il termine predetto, i provvedimenti in essi contenuti si intendono nulli.

Decorso il termine di 75 giorni dalla data di approvazione senza il pronunciamento degli organi gerarchicamente superiori, le delibere si intendono tacitamente approvate.

Presso le sedi periferiche (sede regionale e provinciale), possono essere istituiti previo atto deliberativo dipartimenti, commissioni, comitati, gruppi di studio, di lavoro, di ricerca, composti da esperti del settore a supporto delle attività istituzionali di cui all'art. 4 dello Statuto.

Art. 60

(Funzione di controllo della contabilità locale)

I Consigli Regionali assolvono alla funzione di controllo interno di cui all'art. 38 dello Statuto, attraverso la nomina di una o tre persone di comprovata esperienza in materia contabile, su proposta del Presidente Regionale e autorizzazione vincolante del Consiglio Direttivo.

Le Sezioni Provinciali assolvono alla funzione di controllo interno di cui all'articolo 47 dello Statuto, attraverso la nomina di una o tre persone di comprovata esperienza in materia contabile, su proposta del Presidente Provinciale e autorizzazione vincolante del Consiglio Regionale.

I Consigli Regionali possono, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, affidare le funzioni di verifica e di controllo contabile ad un collegio di revisori dei conti iscritti in appositi albi o ruoli.

Le Sezioni Provinciali possono, previo parere favorevole del Consiglio Regionale ed autorizzazione del Consiglio Direttivo, affidare le funzioni di verifica e di controllo contabile ad un collegio di revisori dei conti iscritti in appositi albi o ruoli.

I componenti dei Collegi di cui ai commi precedenti, non possono avere rapporti di parentela, affinità o coniugio con dirigenti, soci o dipendenti ENS. Inoltre non possono essere essi stessi dipendenti, collaboratori e consulenti dell'ENS, pena la decadenza dall'incarico.

Art. 61

(Iniziative economiche straordinarie degli organi periferici)

Ogni iniziativa di carattere economico della Sezione Provinciale che esorbiti dalla normale gestione del piano finanziario e dell'eventuale bilancio preventivo, deve ottenere la necessaria approvazione del Consiglio Regionale, che trasmette gli atti alla Sede Centrale per le opportune osservazioni e/o giudizi pertinenti.

Ogni iniziativa di carattere economico del Consiglio Regionale che esorbiti dalla normale gestione del piano finanziario e dell'eventuale bilancio preventivo, deve ottenere la necessaria approvazione della Sede Centrale.

Art. 62

(Omissione di deliberazione degli organi periferici)

I Consigli Regionali e Provinciali che omettono di deliberare su istanze del Consiglio Direttivo, si reputano assenzienti e se ne fa costatare nel processo verbale.

Il Consiglio Direttivo può, in tal caso, adottare i provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 63

(Decadenza dalla carica)

Ogni membro decade dalla carica ricoperta in seno all'ENS nei seguenti casi:

- 1) qualora non intervenga senza giustificato motivo per tre volte consecutive alle adunanze ordinarie e straordinarie del rispettivo organo;
- 2) per espresse dimissioni.

Il provvedimento di decadenza viene adottato dal Consiglio competente e ratificato dal Consiglio Direttivo.

La decadenza dalla carica avviene altresì a seguito dei provvedimenti di censura, sospensione ed espulsione.

Art. 64
(Commissario Straordinario)

Il Commissario Straordinario regionale e/o provinciale è nominato dal Consiglio Direttivo quando l'organo che deve sostituire sia vacante per qualunque motivo, ovvero quando venga dichiarato sciolto per gravi motivi amministrativi od organizzativi.

Il Commissario Straordinario resta in carica per il tempo strettamente necessario al ripristino degli organi sociali.

Il Commissario Straordinario ha i pieni poteri dell'organo che sostituisce e può nominare uno o due Vice Commissari.

Il Commissario Straordinario, sentiti gli eventuali Vice-Commissari, può nominare un Comitato consultivo per la gestione degli affari regionali o sezionali.

Art. 65
(Duplicato tessera)

In caso di smarrimento o di furto della tessera ENS il titolare, per ottenere il duplicato, dovrà produrre alla Sezione di appartenenza una richiesta scritta con allegata la copia della denuncia presentata presso l'autorità giudiziaria.

In caso di smarrimento o di furto della tessera personale del Dirigente, la Sede Centrale rilascerà il duplicato dietro presentazione di richiesta scritta con allegata copia della denuncia presentata presso l'autorità giudiziaria.

Art. 66
(Anniversario della fondazione dell'ENS: solennità della categoria)

La data del 12 maggio, anniversario del riconoscimento giuridico dell'ENS, come contemplato dall'art. 1 dello Statuto, è considerata festa dell'ENS.

La data del 24 settembre, costituzione dell'ENS come Associazione tra i sordi italiani, è considerata solennità della categoria.

Art. 67
(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il precedente ed entra in vigore dopo 15 giorni a partire dalla data di approvazione dell'Assemblea Nazionale.

*Approvato dall'Assemblea Nazionale ENS nella seduta del 21 dicembre 2001
Modificato dall'Assemblea Nazionale nella seduta del 23-24 novembre 2002*